

OGGETTO: Procedura negoziata tramite RdO sul MePa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi – CIG 8726759D55 – CUI S97345810580202000012

RELAZIONE ISTRUTTORIA RISERVATA SUL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAGLI OE PARTECIPANTI

Con riferimento alla procedura in oggetto, vengono richiamate le Linee Guida n. 3 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 aggiornate con deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017 attuative del D. Lgs. n. 50/2016 (d'ora in appresso per brevità anche il "Codice") su «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni*», in virtù delle quali l'**esame della correttezza della documentazione amministrativa** contenuta nella busta virtuale relativa alla documentazione amministrativa presentata dai n.3 (tre) OE partecipanti alla procedura in argomento, avviene a cura dell'Ufficio Attività Negoziabile e Gestione del Patrimonio (in appresso per brevità "ANGP") sotto il coordinamento e controllo del RUP, nella persona della dott.ssa Raffaella Cugini, nominata giusta Determina DG n. 1766 del 26/10/2018, tenuta ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio.

Ciò premesso, si rappresenta che durante la seduta pubblica di apertura dei lavori - tenutasi il 7/05/2021 in modalità telematica tramite la piattaforma Starleaf, sistema di videoconferenza di cui si è dotata l'Agenzia, alla presenza della Commissione Giudicatrice, istituita con Determina DG n. 548 del 06/05/2021 - il RUP ha provveduto ad aprire le buste virtuali, contenenti la documentazione amministrativa, presentate sul sistema di e-procurement del MePA dai n. 3 (tre) operatori economici partecipanti e nello specifico:

L'Eco della Stampa S.p.A., Telpress Italia S.r.l., Extrapola S.r.l..

Conclusa la seduta, l'Ufficio ANGP ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori Economici. Da tale esame è emerso quanto segue.

1) Per quanto concerne L'Eco della Stampa S.p.A.

è stato rilevato che l'OE ha accluso *all'Allegato A-Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti ex art. 80* una comunicazione integrativa di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice dei contratti pubblici sui contenziosi civili e amministrativi pendenti e sui relativi provvedimenti, redatta a mero scopo di trasparenza informativa, non trattandosi di provvedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c, c-bis e c-ter del D. Lgs. n. 50/2016. Tale irrilevanza viene comprovata dal fatto che non risulta alcuna

annotazione in merito presso il Casellario ANAC, come appurato dal RUP in sede di verifica effettuata dall'Ufficio ANGP (allegato).

Ciò premesso, la documentazione amministrativa presentata da tale OE è risultata completa e correttamente prodotta.

2) Per quanto concerne l'OE Telpress Italia S.r.l.

è stato rilevato che:

- non è stata presentata la dichiarazione di conformità all'originale della copia scannerizzata della polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi, come richiesto al par. 8.1. della Lettera d'invito in virtù del quale *"La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale"*;
- nel DGUE, sezione III, lett. D), l'OE ha dichiarato di non essere "iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)", mentre nell'*Allegato A-Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti ex art. 80*, il medesimo ha indicato di essere iscritto nell'Area B del Casellario Informatico tenuto dall'ANAC, ancorché per una fattispecie non comportante l'esclusione automatica dalle gare.

Ciò posto, si è ritenuto innanzitutto opportuno avviare il sub-procedimento del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare, con pec del 10/05/2021, è stato richiesto all'OE di produrre, a corredo della copia scannerizzata della polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi, la relativa dichiarazione di conformità all'originale, nonché di fornire un chiarimento in ordine all'apparente incongruenza tra quanto dichiarato nel DGUE e quanto dichiarato nel su indicato Allegato A in ordine alla presenza di un'annotazione nel Casellario Informatico tenuto dall'ANAC.

In data 12/05/2021 l'OE ha fatto pervenire a mezzo pec la propria risposta, assunta al prot. con n. 0059101 del 13/05/2021, producendo un'unica dichiarazione, sottoscritta digitalmente dalla procuratrice/legale rappresentante, contenente la dichiarazione di conformità all'originale della polizza assicurativa richiesta, unitamente alla precisazione relativa all'iscrizione nel Casellario Informatico tenuto dall'ANAC. In merito, l'OE ha confermato di non essere iscritto al Casellario Informatico ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (ipotesi contemplata all'art. 80, comma 5, lettera g) D. lgs. n. 50/2016), ma di risultare invece iscritto nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del *Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* e ai sensi dell'art. 213, c. 10, del D. lgs. n. 50/2016, a seguito di una illegittima risoluzione contrattuale non comportante l'esclusione automatica dalle gare, circostanza apprezzabile in ordine all'affidabilità dell'OE ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-ter). Per tale motivo, l'OE ha inteso appunto

selezionare correttamente la casella del “NO” in corrispondenza del quesito formulato nella sezione III, lett. D) del DGUE relativamente all’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lettera g), e dare conto dell’iscrizione per la diversa ipotesi, contemplata all’art. 80, comma 5, lettera c-ter), segnalando la medesima nell’*Allegato A-Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti ex art. 80*.

Disaminata la fattispecie che ha comportato l’annotazione da parte dell’ANAC nei confronti di Telpress Italia S.r.l., viene appurato che trattasi di una vicenda processuale attualmente ancora *sub judice* e, considerato che l’iscrizione al Casellario Informatico ANAC non comporta l’esclusione automatica dalle gare ma rappresenta una circostanza apprezzabile da parte della stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’OE ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c-ter, non si ritiene che il caso di specie possa rappresentare un’ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 D. lgs. n. 50/2016, anche alla luce di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del D. lgs. n. 50/2016 recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.

Dall’esame di quanto presentato e integrato all’esito del soccorso istruttorio, la documentazione amministrativa di tale OE è risultata completa e correttamente prodotta.

3) Per quel che concerne l’OE Extrapola S.r.l.

è stato rilevato che nell’*Allegato A-Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti ex art. 80* (pagg. 2 e 3), l’OE non ha cancellato nessuna opzione tra le due ipotesi alternative indicate alla lett. c1) e alla lett. c2).

Si è pertanto ritenuto opportuno avviare il sub-procedimento del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice, anche nei confronti dell’OE in parola, al quale, con pec del 10/05/2021, è stato richiesto di produrre il predetto Allegato A opportunamente compilato nelle parti indicate.

L’OE ha fatto pervenire l’integrazione documentale richiesta con pec dell’11/05/2021 assunta in pari data al prot. n. 58063-11/05/2021-AIFA-AIFA, a mezzo della quale ha prodotto l’Allegato A opportunamente compilato.

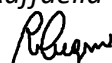
Dall’esame di quanto presentato e integrato all’esito del soccorso istruttorio, la documentazione amministrativa di tale OE è risultata completa e correttamente prodotta.

Alla luce di quanto sopra il RUP dà indicazioni all’Ufficio ANGP di avisare la Commissione giudicatrice di procedere con i lavori e di convocare la seduta di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche presentate sul sistema di e-procurement del MePA dai tre OE partecipanti.

Roma, 13 maggio 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Raffaella Cugini



Pagina 3 di 3